

# DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

---

SENTENZA

Cassazione penale sez. II - 10/04/2000, n. 1993

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dai magistrati:

- |                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| 1. presidente  | Brunello   | Della Penna |
| 2. consigliere | Antonio    | Morgigni    |
| 3. consigliere | Alessandro | Conzatti    |
| 4. consigliere | Diana      | Laudati     |
| 5. consigliere | Giacomo    | Fumu        |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal  
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di  
Palermo

c-

- 1) P. A., n. 18.02.29 Gavoi
  - 2) G. N., n. 23.04.49 Cagliari
  - 3) G. L. F., n. 14.10.34 Bozzolo
  - 4) L. A. A., n. 01.04.64 Desulo
- avverso l'ordinanza 9 luglio 1999 del Tribunale di  
Palermo;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;

Sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vito

Monetti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

### Svolgimento del processo

Il 9 luglio 1999 il tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto dal procuratore della Repubblica locale avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. del medesimo ufficio il 20 maggio 1999 non aveva accolto la richiesta d'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di A. P., N. G., L. F. G. ed A. A. L., imputati dei seguenti reati:

A) per il reato p. e p. dagli artt. 629 cpv., 61 n. 2, 110, 81 cpv, c.p., perché, in concorso tra loro e con L. L., poi deceduto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringevano T. M. a redigere una nota scritta attestante l'apparente consenso dei magistrati inquirenti (in realtà mai concesso) al pagamento del riscatto, e ciò attraverso la grave minaccia messa in atto da L. L., il quale, presentandosi al M. parzialmente travisato in aperta campagna nella zona di Elmas, dove il M. era stato costretto a recarsi, gli prospettava, in modo minaccioso e violento, che la vita della figlia, ancora in mano ai sequestratori, correva grave ed imminente pericolo, intimandogli di recapitare quella notte all'avvocato P. la citata nota, che, in conseguenza delle minacce, il M. effettivamente consegnava personalmente al P. dopo essersi nella stessa notte recato a Gavoi, così dando a quest'ultimo la libera ed incondizionata disponibilità della somma di denaro (1.000.000.000 di lire), già consegnatagli in qualità di garante per eventuali contatti con i rapitori della figlia, in particolare:

il G. ed il P., partecipando - con il L. - alla ideazione ed attuazione del "piano" posto in essere nella notte di Elmas;

inoltre il G., dando la propria disponibilità a testimoniare falsamente di avere assistito all'incontro fra il M. e i magistrati inquirenti - nel corso del quale questi ultimi avrebbero autorizzato il pagamento del riscatto;

il P. accettando di ricevere e custodire presso il suo legale "la lettera liberatoria" datagli da M. per effetto delle minacce di L.;

il L. ed il G., mettendo a disposizione il loro intervento nelle rispettive qualità di Direttore de L'Unione Sarda e di legale ed amico di T. M. (specificamente, il L. pubblicando un articolo specificamente richiestogli dal dott. L. prima della "notte di Elmas" in quanto funzionale all'attuazione del piano criminoso mediante la lettera liberatoria estorta a M. ed il G. inducendo il M. a recarsi all'appuntamento di Elmas con il dott. L., facendo da tramite fra i due, e condividendo con quest'ultimo le fasi preparatorie di attuazione del predetto piano criminoso).

In Elmas nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 1997, nonché in Cagliari, Gavoi e Sassari ed altre località in epoca antecedente.

B) per il reato p. e p. degli artt. 56, 629 cpv. 110, 81 cpv., c.p., per avere, in concorso tra loro e con L. L., poi deceduto, in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere, con la minaccia, T. M. a consegnare a P. A. la somma di ulteriore di un miliardo e a rimborsare al G. quattrocento milioni di lire, somme costituenti ingiusto vantaggio patrimoniale, in cambio della vita, prima, e della "tranquillità" poi, dell'ostaggio S. M., non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà e specialmente per il rifiuto del M., in particolare:

il defunto L. - di concerto con gli odierni indagati - presentandosi parzialmente travisato all'incontro con T. M. di cui al capo a), ed ingiungendogli, con minacce e violenza, di portare subito "un altro miliardo a Gavoi", prospettandogli che la vita della figlia S. ancora in mano ad ignoti rapitori era in grave ed imminente pericolo;

il G. ed il P., prospettando al T. M., il giorno dopo la liberazione della figlia, la falsa versione dell'avvenuto pagamento del riscatto e dell'esistenza di un accordo, da loro stipulato a nome del M., per il pagamento di un ulteriore miliardo, in mancanza del quale vi sarebbe stata una sicura ritorsione da parte dei rapitori;

il G., ancora, sostenendo di aver anticipato ai rapitori l'ulteriore somma di quattrocento milioni;

il L. ed il G., contribuendo alla realizzazione della condotta criminosa posta in essere dagli altri indagati, e rafforzandone il proposito criminoso con le condotte meglio descritte al capo A).

In Elmas nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 1997 ed in Sassari il 12.11.1997, nonché in Cagliari, Gavoi ed altre località in epoca antecedente e successiva.

C) del reato p. e p. degli artt. 110, 61 n. 5, 368 c.p, perché, ciascuno con le condotte descritte nel capo A), previo accordo tra loro e con il defunto dott. L., approfittando dello stato di costrizione della volontà di T. M., derivante dalla costanza del sequestro della figlia S., lo costringevano ad incontrare - in tempo di notte ed in luogo isolato - il dott. L. L. ed a redigere una missiva, che il M. consegnava la stessa notte all'avvocato A. P., nella quale si affermava l'esistenza di una falsa ed illegale autorizzazione verbale al pagamento del riscatto per la liberazione della figlia, rilasciata ad esso M., in palese violazione di legge dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, C. P. e M. M., "lettera liberatoria" che il P. consegnava poi al proprio legale, così simulando e predisponendo a carico dei predetti magistrati le tracce del reato di abuso d'ufficio e di quello di cui all'art. 1 comma quarto del D.L. 15.1.1991 n. 8.

In Elmas nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 1997, nonché in Cagliari, Gavoi e Sassari ed altre località in epoca antecedente e successiva.

Il pubblico ministero ricorre, deducendo cinque motivi.

1.

Con il primo evidenzia la violazione dell'art. 310 cod. proc. pen..

Ricorda che il g.i.p. aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla posizione di P. e G., ma aveva escluso le esigenze cautelari.

Si duole in particolare della violazione del principio devolutivo e del contraddittorio.

Constata che il tribunale aveva rivalutato gli indizi a carico di tutti gli indagati, respingendo il gravame per G. e L. - per i quali già il g.i.p. ne aveva affermato l'insussistenza - ma escludendoli anche per P., nei cui confronti, invece, il g.i.p. li aveva configurati.

Tale decisione violerebbe sia il principio devolutivo, perché la questione non era stata esposta con i motivi, sia il contraddittorio, in quanto l'indagato avrebbe pienezza di poteri per contrastare l'accusa, mentre quest'ultima potrebbe svolgere le proprie considerazioni soltanto nell'ambito dei motivi.

2.

Con il secondo motivo assume mancanza di motivazione in ordine al delitto di tentata estorsione di cui al capo b dell'imputazione, ascritto a G. ed a P..

Il ricorrente premette in diritto che non sarebbe precluso a questa corte il potere - dovere di prendere cognizione degli atti, allorché sia esplicitamente denunciata la violazione di una specifica norma processuale, tra le quali rientra la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione.

Trascrive, poi, le dichiarazioni di G. e M., concludendo per l'idoneità ed univocità degli atti posti in essere da P. per commettere l'estorsione in questione, in quanto l'accordo tra P. e G. sarebbe provato dal lungo colloquio avuto tra i due prima dell'arrivo di M., (padre della sequestrata).

Asserisce che sarebbe corretta la qualificazione dell'addebito, non come truffa aggravata ma sotto il profilo del tentativo d'estorsione, poiché tale sarebbe la richiesta, in favore dei sequestratori, di un altro miliardo sotto la minaccia di ritorsioni, che avrebbero potuto toccare tanto la famiglia M. quanto lo stesso P., come "garante". Denuncia che, in ogni caso, sarebbe assente la motivazione, per confutare la ricostruzione dei fatti operata su questo delitto dal g.i.p..

3.

### 3A) POSIZIONE P..

Con il terzo motivo evidenzia carenza di motivazione in ordine alla mancanza di gravi indizi a carico di P..

Sarebbe stata omessa la valutazione di un'intera parte della condotta tenuta da P. in presenza e con il concorso di G..

Assume che se sussistono i gravi indizi a carico di G. (che sarebbe stato d'accordo con L. sia in ordine alla richiesta del secondo miliardo sia nella predisposizione della lettera sottoscritta da M. e nella quale si affermava che i menzionati magistrati della procura di Cagliari erano d'accordo nel pagamento del riscatto) sarebbe illogica la conclusione del tribunale circa la mancanza di accordi tra P. e L., avvenuti con la mediazione di G..

L'illogicità manifesta sarebbe, secondo il ricorrente, desumibile dai seguenti fatti:

P., sebbene estraneo alla vicenda, avrebbe accettato la lettera compromettente per i sostituti procuratori di Cagliari, e per lui inutile;

il denaro dato a P. non sarebbe mai stato restituito a M., in quanto consegnato ai rapitori;

la somma sarebbe stata resa a M. non da P. - come erroneamente affermato dal tribunale - ma da G., che avrebbe anticipato a costui le somme che in futuro avrebbe tratto dallo sfruttamento dei diritti

d'immagine; nei confronti di G., quel giudice ha ritenuto sussistenti gli indizi.

Il ricorrente riconosce che M. ha dichiarato di avere ricevuto l'assegno da parte di A. P. tramite l'amico U. P., ma sostiene che tale versione sarebbe di favore.

Ripete che, se v'è stato accordo tra L. e G., sarebbe illogico escludere P. dall'intesa, poiché il piano di L. prevedeva già l'apparizione del "garante" P.. Ne conseguirebbe che P. e G. avrebbero mentito in ordine all'epoca dell'interessamento di G., artatamente fissato nel giorno successivo all'incontro notturno in Elmas tra L. e M..

### 3B) POSIZIONE L..

Il pubblico ministero adduce anche illogicità nella conferma dell'esclusione dei gravi indizi per L.: l'asservimento di costui agli ordini di G. non è una scriminante; anzi, questa particolare situazione renderebbe estensibili al primo gli elementi a carico del secondo.

4.

Con il quarto motivo il ricorrente espone che mancherebbe la motivazione in ordine all'insussistenza dei gravi indizi a carico di G., ritenuta dal tribunale con affermazione apodittica e, quindi, apparente.

5.

5A.

Con il quinto motivo si duole della manifesta illogicità in ordine al ritenuto difetto di esigenze cautelari.

Su quella di natura probatoria, ricorda che dalla richiesta della misura cautelare e dagli atti d'indagine risulterebbero vari tentativi d'inquinamento da parte di P. e L..

Sul rischio di reiterazione criminale rileva - con riferimento a G. - che il tribunale ha ritenuto la "mancanza totale di una contropista di quest'ultimo all'impulso delittuoso, rimanendo del tutto indifferente sia all'autorità del precetto che alla prospettiva della sanzione".

Contesta che il delitto d'intermediazione illecita in materia di sequestro di persona sia reato di specie diversa rispetto alla fattispecie d'estorsione in costanza od in occasione di sequestro di persona.

Assume che la fattispecie di cui all'art. 1 comma 4 del decreto - legge 15 gennaio 1991, n. 8 conv. con modif. in legge 15 marzo 1991, n. 82 ("Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione") è un'ipotesi speciale di favoreggiamento reale ed il bene giuridico leso è tanto l'amministrazione della giustizia quanto il patrimonio della persona offesa dal reato principale.

Aggiunge che l'estorsione è lesiva del patrimonio e presenta, inoltre, l'elemento specializzante della violenza o minaccia.

Conclude che uno dei beni giuridici sarebbe comune e la tesi accolta dal tribunale sarebbe frutto di un errore di diritto.

5B.

Infine, il ricorrente contesta anche la mancata adozione del provvedimento restrittivo in ordine al delitto di calunnia.

Precisa che, per la configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., è elemento di valutazione anche la personalità dell'indagato, desunta dalle specifiche modalità e circostanze del fatto.

Assume che in quest'apprezzamento rientra anche l'elemento soggettivo, di cui è estremo rilevante il movente.

Afferma che, esaminando i moventi di G. e L. appare evidente che non si è in presenza di un semplice disegno calunnioso volto a tutelare, sotto il profilo difensivo, la posizione processuale di taluno degli indagati.

Ricorda che il piano, essendo ideato nel momento in cui soltanto P. era indagato, era volto a sostegno di quest'ultimo. Il suo effetto sarebbe stato molto grave, in quanto la pubblicazione della descritta "lettera liberatoria" avrebbe comportato prevedibilmente la conseguenza che "i vertici della procura di Cagliari" avrebbero dovuto lasciare quell'ufficio, che sarebbe stato "destabilizzato".

Conclude che il trascorrere del tempo e la tragica fine di L. non escludono le esigenze cautelari, sussistenti, quando, come nella specie, l'indagato sia proclive al delitto e continui a mantenere collegamenti con l'ambiente nel quale il reato è maturato.

G., G. e P. hanno presentato memorie difensive. In particolare, G. osserva che la corte di cassazione è orientata nel senso che in sede d'appello presentato dal pubblico ministero il giudice ha il potere di rivalutare l'esistenza degli indizi ritenuti sussistenti dal primo giudice. Aggiunge che, però, già il g.i.p. aveva escluso la configurabilità dei gravi indizi a suo carico. Ricorda che le motivazioni dei provvedimenti di merito s'integrano ed osserva che le critiche mosse con il quarto motivo di ricorso costituiscono censure in punto di fatto, inammissibili in sede di legittimità.

G. rileva, invece, che i giudici avrebbero ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, senza esaminare la questione da lui sollevata circa la non configurabilità della calunnia. Questa sarebbe stata commessa con una lettera scritta dall'ing. T. M. - padre della sequestrata - in presenza dell'avv. A. P., dapprima custodita da quest'ultimo e, poi, dal suo difensore avv. Siuni, senza che nessuno abbia preso l'iniziativa di trasmetterla all'autorità giudiziaria.

In ordine alle esigenze cautelari - rileva - il giudice d'appello ha escluso il pericolo d'inquinamento probatorio proprio alla luce delle testimonianze a lui sfavorevoli con una motivazione appagante sul piano logico e giuridico: le censure, invece, sarebbe (\*) generiche.

Infine, assume che il delitto di cui al comma 4 bis del citato art. 1 non sarebbe della stessa specie di quello d'estorsione.

P. ripete le medesime osservazioni prospettate da G. sui poteri del tribunale in sede d'appello con riferimento alla rivalutazione dei gravi indizi.

Nega, poi, che manchi la motivazione in ordine all'ipotizzato delitto d'estorsione.

Non sarebbe ammissibile, infine, la censura formulata in tema d'illogicità della motivazione per il reato di cui al capo a), poiché tesa ad una rivisitazione del materiale probatorio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.

Reputa il collegio di dovere affermare il seguente principio di diritto.

Qualora, in sede di richiesta d'emissione di provvedimento coercitivo, il g.i.p. ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e mancanti le esigenze cautelari, il tribunale, officiato dall'appello del pubblico ministero su questo secondo profilo, ha pieno potere di cognizione su ambedue i presupposti indicati.

La sua decisione, infatti, incide sulla libertà personale in luogo di quella del primo giudice, in assenza di un possibile gravame da parte dell'indagato, che da un lato non ha conoscenza dell'ordinanza e dall'altro non sarebbe comunque interessato a dolersi della pronuncia sugli indizi, perché a lui favorevole nella reiezione dell'istanza.

Ne deriva che in tale caso non v'è violazione del principio devolutivo, in quanto la limitazione della cognizione ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, stabilita dall'art. 597 cod. proc. pen., comporta per il giudice di secondo grado l'obbligo di esaminare anche tutti i punti indissolubilmente legati con quelli espressamente oggetto di gravame (in senso conforme: sez. 2 sent. 01243 del 17-04-97 c.c. 13-02-97 rv.

207556 ric. D. M.; sez. 6 sent. 01835 del 29-08-95 c.c. 12-05-95 rv. 202979 ric. p.m. in proc. O.: e, per la possibilità di rivalutare le esigenze, quando vi sia impugnazione sugli indizi, sez. 4 sent. 01153 del 24-05-96 c.c. 19-04-96 rv. 205237 ric. p.m. in proc. S.).

È corretta, quindi, la decisione del tribunale palermitano di valutare nuovamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche nei confronti degli indagati per i quali il g.i.p. ne aveva affermato la configurabilità ed il pubblico ministero aveva successivamente proposto impugnazione limitatamente all'ritenuta assenza delle esigenze cautelari.

2.

Il pubblico ministero ricorrente assume che la corte di cassazione deve esaminare gli atti, quando è denunciata la violazione di una norma processuale, tra le quali va annoverato l'art. 125 cod. proc. pen. in tema di mancanza di motivazione.

Il ricorrente, pur avendo formalmente dichiarato di essere "ben consapevole di adire la sede di legittimità", tuttavia, non ha considerato i limiti propri del relativo giudizio nell'ampia progressiva formazione della giurisprudenza di questa corte.

Il dettato normativo di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e la più recente giurisprudenza di questa corte sono stati completamente pretermessi nel ricorso in esame.

2A

Sulla deducibilità di questo vizio in sede di legittimità v'era nella giurisprudenza della cassazione un contrasto, ormai risolto dalle sezioni unite con le sentenze n. 6402 del 02-07-97 ud. 30-04-97 rv. 207945 ric. D. e n. 00024 del 16-12-99 ud. 24-11-99 rv. 214794 ric. S..

Tre sono stati nel tempo i filoni giurisprudenziali che si sono andati formando.

2B.

Il primo, minoritario, secondo cui il vizio non sarebbe proprio deducibile, in quanto legislativamente non previsto, perché non ritenuto aderente alla specificità del giudizio di puro diritto.

In particolare la tesi è stata seguita nella sentenza della terza sezione penale n. 01198 del 21.09.93 (ud 11.06.93 ric. p.m. in proc. C. mass. 195167).

In questa decisione, dopo avere ricordato che già sotto la vigenza del codice abrogato esisteva contrasto sulla possibilità di dedurre questo vizio in cassazione, si evidenziava che detto "travisamento del fatto" si riteneva sussistente, "quando il giudice di merito avesse dato per ammesso un fatto manifestamente escluso dagli atti processuali ovvero avesse negato un fatto manifestamente risultante da essi....." ed escluso "...in presenza di un motivato processo di scelta, interpretazione ed apprezzamento delle prove acquisite da parte del giudice di merito".

Sulla base del testo dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., nella detta decisione si osservava ancora che attualmente "il sindacato della corte deve rivolgersi esclusivamente sul provvedimento, senza poter risalire (salvo casi circoscritti) dalla sentenza impugnata agli atti processuali... Il controllo sulla logicità della motivazione... deve evitare di invadere la competenza specifica e propria dei giudici del merito.... Occorre evitare che detto controllo... anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione si eserciti, muovendo dagli atti del processo, sul contenuto della decisione". Altra conferma veniva individuata nel "principio dispositivo", in virtù del quale la cognizione del giudice dell'appello è limitata ai punti della decisione, ai quali si riferiscono i motivi, e quella della cassazione è ulteriormente ristretta ai motivi di ricorso e non ai punti della decisione". "Il legislatore - si aggiungeva - si è sforzato di contenere gli sconfinamenti nel merito da parte della cassazione e la corte non può non tenere conto di questa precisa scelta".

In definitiva sarebbe inammissibile il ricorso che, sotto l'apparenza formale di richiesta del controllo logico della motivazione, rivisita il materiale probatorio acquisito in atti.

Con osservazioni più stringate perveniva ad analoghe conclusioni, in tema di libertà personale, la seconda sezione (sent. n. 04644 del 20.01.94 ud. 25.11.93 ric. D'A. mass. 196941). Più recentemente ha ripreso quest'orientamento la sesta Sezione con la sentenza n. 04741 dep. 10-05-96 (ud. 31-10-95, mass. 204645).

2C.

Esiste poi un secondo indirizzo, parimenti minoritario, ma del tutto opposto, secondo il quale, dopo avere controllato che il travisamento risulti dal testo del provvedimento, la corte potrebbe passare all'esame degli atti.

In particolare la decisione più interessante è quella della seconda sezione n. (\*) del 05.08.93 (ud. 13.07.93 ric. (\*) 07640 mass. 195253).

In essa è stato osservato che la ricordata previsione dell'art. 606 lett. e) costituirebbe "un limite unicamente alla deducibilità del vizio, non anche ai poteri di accertamento del giudice di legittimità, che devono invece desumersi dall'oggetto della pronuncia, da emettersi con l'osservanza degli artt. 620, 621 e 623, i quali non solo non escludono, ma addirittura in alcuni casi richiedono l'esame degli atti".

Sarebbe cioè sufficiente, che il vizio si "appalessi possibile" dalla lettura del provvedimento impugnato, per procedere all'esame degli atti medesimi.

A questo punto si è posto il quesito inerente ai limiti della valutazione della cassazione, risolto nel senso che il controllo della logicità e della non omessa motivazione non può realizzarsi attraverso un nuovo accertamento e cioè una ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. L'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte della cassazione - si è detto - non può essere

considerata un'arbitraria invasione del terreno di esclusiva competenza del giudice di merito nell'apprezzamento delle prove, ma è controllo sul rispetto dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle medesime, così come stabilito dall'art. 192; verifica, eseguita con i consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità della motivazione. La corte potrebbe accertare la capacità del fatto noto di dimostrare quello ignoto, ma non il modo in cui esso è stato considerato noto, "salvo il caso che vengano dedotti vizi motivazionali in specifica relazione con la ricostruzione del fatto".

Va anche ricordata la sentenza della quinta sezione n. 00391 del 18.01.93 (ud. 16.10.92 ric. D'A., mass. 193168), nella quale si precisava altresì che "un'interpretazione più restrittiva del sistema non può essere consentita, in quanto condurrebbe all'assurdo della preclusione della verifica, in sede di legittimità, del radicale e totale travisamento del fatto, rivestito di apparente motivazione e quindi aprirebbe le porte ad un tipo di decisione di merito che, prendendo le mosse dal fatto travisato, non confortato, nel testo della pronuncia, da quello reale, sarebbe suscettibile di reggersi su una motivazione del tutto coerente e logica".

A quelle innanzi citate vanno poi aggiunte le sentenze di cui alle massime 186905, 194803, 197860, 198324, 202041 (le relative pronunzie non contengono complessivamente motivazioni nuove).

2D.

V'è, poi, l'orientamento maggioritario, che emblematicamente può essere sintetizzato in modo chiaro nel seguente principio (sez. 1 sent. 00001 del 01-02-93 c.. 11-01-93 rv. 192997 ric. N.)

Il travisamento del fatto, in quanto implicante, ai fini della sua riconoscibilità, un esame comparativo fra quanto ritenuto in ordine a quel fatto nel provvedimento gravato di ricorso e quanto rilevabile, in termini di palese evidenza, dagli atti del procedimento, non può più costituire vizio di motivazione deducibile mediante ricorso per cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., secondo cui il vizio di motivazione può essere

configurabile solo in quanto esso risulti "dal testo del provvedimento impugnato".

In tal senso molteplici sono le decisioni di questa corte, qui sinteticamente ricordate con i numeri di massima 187007, 187739, 189070, 190552, 191279, 191489, 192997, 193481, 193823, 194803, 194911, 195097, 195286, 198337, 198818, 199177, 200155, 200269, 200704, 201019, 201336, 201355, 201736, 202056, 203251, 203271, 203737, 204645, 205549, 206277, 207412.

Successivamente sono intervenute le sezioni unite che con la ricordata sentenza n. 6402 del 02.07.97 (ud. 30.04.97. rv. 207945 ric. D.), aderendo all'indirizzo prevalente, hanno statuito che il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo, avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati.

In seguito le singole sezioni si sono conformate a questo principio di diritto. In particolare sez. 1 sent. 01496 del 04-07-98 c.c. 11-03-98 rv. 211027 imp. M.; sez. 1 sent. 03458 del 17-03-99 ud. 13-01-99 rv. 213252 imp. Di C.; sez. 6 sent. 01472 del 04-02-99 ud. 02-11-98 rv. 213444 imp. A..

È stato anche precisato (sez. 3 sent. 00215 del 11-01-99 ud. 20-11-98 rv. 212091 imp. F.) che il "travisamento dei fatti", escluso dalla nozione di vizio di motivazione, quale delineata dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (che limita la configurabilità del detto vizio al solo caso della "mancanza" o della "manifesta illogicità" della motivazione stessa, rilevabile dal "testo del provvedimento impugnato"), non è deducibile, in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione di legge processuale, previsto dalla lett. c) del medesimo art. 606,

comma primo, cod. proc. pen., atteso il carattere di specificità della prima di dette disposizioni rispetto alla seconda.

Di recente tale orientamento è stato ribadito ancora una volta dalle sezioni unite che con la sentenza n. 00024 del 16-12-99 ud. 24-11-99 rv. 214794 ric. S. hanno ribadito che:

"L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento."

2E.

Il collegio ritiene di dovere aderire al prevalente indirizzo, secondo cui nel nuovo ordinamento processuale, l'indagine di legittimità sulla logicità della motivazione e, cioè, sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, deve essere mantenuta entro i limiti del sindacato demandato alla corte di cassazione, volto soltanto a riscontrare l'esistenza di un congruo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. La corte non può e non deve esprimere valutazioni sulla possibilità di condividere le argomentazioni utilizzate dal giudice del merito, per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, altrimenti si atteggia come giudice di merito di terzo grado.

La cassazione non può travalicare dall'esame della contraddittorietà, intesa come contrasto analitico tra varie proposizioni, e passare all'esame dell'illogicità, concepita come contrasto tra le argomentazioni della motivazione e la realtà processuale.

In particolare, quando è addotto il travisamento del fatto, il giudice di legittimità non deve esaminare gli atti processuali, per riscontrare la conformità alle argomentazioni della decisione di merito, ma procedere soltanto ad una verifica della pronunzia nell'ambito del suo testo.

I due unici vizi di legittimità inerenti alla motivazione dei provvedimenti di merito, sono, infatti, la mancanza - che vuol dire difetto assoluto - di argomentazioni su uno qualsiasi dei momenti applicativi della decisione e l'illogicità evidente, risultante dallo stesso testo della motivazione.

A suffragare l'esattezza di una simile interpretazione, soccorrono i lavori preparatori, giacché risulta apertamente espressa la logica di depurazione e di riduzione del vizio afferente la motivazione con la specificazione che, onde renderla attuale, si è fatto ricorso ad una diversa formula indicativa del difetto e della contraddittorietà della motivazione ed all'introduzione, nel contesto letterale della norma, della precisazione inerente al "testo del provvedimento impugnato".

Nè è irragionevole che la corte di cassazione non debba esaminare gli atti di causa, poiché nessuna disposizione costituzionale prevede tre gradi di giudizio di merito; d'altronde neppure in astratto tale dilatata valutazione di merito darebbe la certezza di un giudizio incensurabile, poiché i difetti dei precedenti gradi si potrebbero rispecchiare anche in quello di cassazione, che perderebbe il carattere "di legittimità" con tutte le pericolose conseguenze derivanti dall'impossibilità di rinnovare il dibattimento e dalla sua posizione di giudice ultimo.

Ne deriva che la chiara volontà del legislatore di limitare il giudizio di merito non può e non deve essere sovrastata da un'interpretazione, che, pur se in taluni casi mossa da lodevoli intenti di giustizia c.d. sostanziale, innesta attraverso un'interpretazione tendenziosa della norma un dato

innovativo e sostanzialmente modificativo della previsione processuale, determinando, inoltre, uno stravolgimento di tutto il giudizio di legittimità.

2F).

Ciò premesso, consegue che con riferimento al secondo motivo di ricorso il collegio deve valutare soltanto l'ultima parte, attinente all'addotta carenza della motivazione, asseritamente desumibile dal testo dell'ordinanza impugnata.

L'assunto non è condivisibile, poiché il tribunale ha dimostrato di avere preso in considerazione la ricostruzione della vicenda in relazione alla posizione di M. ma di essere pervenuto ad un'interpretazione dei fatti, diversa da quell'accolta dal g.i.p. (pag. 7 e seguenti del provvedimento de quo).

Il ricorrente attraverso il vizio denunciato sostanzialmente tenta di ottenere da questa corte un diverso apprezzamento di merito, risultato non conseguibile in questa sede a nessuna delle parti in causa.

3.

Parimenti "in fatto" sono le osservazioni contenute nel terzo motivo di ricorso e svolte con continuo, riferimento al contenuto degli atti di causa (come ad esempio: il richiamo all'"interrogatorio di G. del 26.11.97"; agli "esami del 24.11.97 dinanzi all'a.g. di Cagliari, ribadite in questo ufficio"; alle "dichiarazioni di entrambi all'a.g. di Cagliari e del P. a quest'ufficio il 30.7.1998").

È evidente che l'illogicità (comunque non manifesta) potrebbe forse risultare soltanto riesaminando gli atti e condividendo la tesi accusatoria; compito, questo, non ascrivibile tra quelli propri della corte suprema.

Inesistente è l'addotta illogicità della motivazione con riferimento alla posizione di L.; non è, infatti, condivisibile la critica mossa, laddove si sostiene che "se esistesse o meno un accordo criminoso di L. con L., pregresso all'incontro avuto con lo stesso, è circostanza del tutto irrilevante".

È indispensabile, invece, ai fini di un apprezzamento anche sommario, che sia verificata con rigore la consapevolezza che il comportamento tenuto s'inserisce in una condotta attuale ed illecita, tenuta da altri: nella specie tale certezza indiziaria manca, non essendo desumibile dal semplice asserito "asservimento" di L. a G., considerando l'attività di giornalista del primo e di editore del secondo.

In ogni caso va ricordato che il presente procedimento è sommario e non può essere trasformato in un giudizio a cognizione piena.

4.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il tribunale ha esaminato con coerenza ed equilibrio le doglianze sollevate dal pubblico ministero con l'appello in ordine alla posizione di G..

Da un lato ha condiviso le conclusioni del g.i.p., che, sul punto integrano il provvedimento di secondo grado e dall'altro ha rilevato che dall'intervento di G., per assicurare la presenza di M. all'incontro in Elmas con L., non può ricavarsi la conclusione della sua compartecipazione al significato "criminoso" di tale colloquio.

V'è anzi da aggiungere che proprio la posizione di prestigio di L. porta a considerare non manifestamente illogico l'assunto dei giudici di primo e di secondo grado.

L'ordinanza del g.i.p, d'altronde, è correttamente argomentata, poiché è chiara nella sua formulazione e coerente sotto il profilo logico. La tesi accolta dai giudici del territorio non è condivisa dal pubblico ministero ma tale prospettazione non può essere dedotta in sede di legittimità, per ottenere dalla corte la sostituzione del convincimento conseguito dai magistrati del merito con altro favorevole alla ricostruzione accusatoria (così come non sarebbe possibile per la difesa), inibito a quelli di legittimità.

5.

Sulla sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di G., con particolare riferimento alla reiterazione criminosa, il collegio reputa corretta la decisione dei giudici di merito.

L'art. 1 comma 4 del decreto - legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82 così recita:

"Le disposizione (\*) dell'art. 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'art. 7 e di concorso nel delitto di sequestro a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima".

È noto che l'art. 274 cod. proc. pen. ravvisa l'esistenza di una fondamentale esigenza cautelare nell'ipotesi in cui "per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta... delitti... della stessa specie di quello per cui si procede".

Nel caso in esame i giudici di ambedue i gradi del procedimento hanno ritenuto che G., per le particolari motivazioni che lo hanno spinto ad agire e per le modalità del fatto, mostra una "ostinata volontà criminosa".

Hanno ritenuto, però, che la sua inclinazione alla commissione di reati della stessa specie sia limitata esclusivamente al delitto d'intermediazione vietata nei sequestri di persona a scopo d'estorsione e che tale comportamento egli è indotto a tenere, per dimostrare la maggiore efficienza di un "contropotere" privato e più precisamente della sua opera di mediatore rispetto a quello istituzionale.

È evidente che egli spera di trarre da questa condotta una notorietà nazionale sia sotto il profilo dell'immagine sia sotto quello imprenditoriale, che possa consentirgli un cospicuo incremento degli introiti della sua attività.

Il pubblico ministero ricorrente osserva che il delitto di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 83 del 1991 è della stessa specie di quelli in contestazione e che, pertanto, il ragionamento seguito è erroneo sotto l'aspetto giuridico.

Non v'è nell'attuale giurisprudenza della corte un particolare approfondimento della nozione di delitti della stessa specie.

Sul tema si rinvencono tre pronunzie (sez. 3 sent. 01957 del 06-06-97 c.c. 06-05197 rv. 208387 imp. P.; sez. 6 sent. 01311 del 28-05-96 c.c. 26-03-96 rv. 204890 imp. V.; sez. 6 sent. 03109 del 10-10-95 c.c. 19-09-95 rv. 202559 imp. L.) nelle quali la nozione de qua è ancorata ai reati offensivi della stessa categoria d'interessi o valori.

L'art. 101 del codice penale - va al proposito ricordato - stabilisce che sono considerati reati della stessa indole "non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che pur essendo preveduti da disposizioni o leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono e dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni".

L'uso nell'art. 274 cod. proc. pen. di una differente espressione indica che il legislatore ha fatto riferimento ad un concetto, nel quale è prevalente l'aspetto oggettivo della necessità d'assicurare una tutela alla collettività attraverso l'adozione di misure volte ad impedire la ricaduta del soggetto nella commissione di delitti che presentino uno specifico carattere comune, costituito dal bene primario posto a fondamento della fattispecie tipica ascritta.

L'appartenenza ad una medesima "species" di reati - che tra l'altro devono essere puniti con pena massima non inferiore a quattro anni - suona, infatti, proprio come volontà di restringere il campo dei delitti simili nella naturale contrapposizione all'ampia categoria dei reati dello stesso "genere", nella quale vanno, invece, iscritti reati che presentino in comune anche un bene indirettamente garantito.

Nella "identità" dell'indole è prevalente l'esame della vicenda concretamente sottoposta al vaglio del magistrato penale, proprio perché la disposizione è stata elaborata in relazione all'istituto della recidiva, che attiene ad una condizione personale.

L'indagine sul fatto e sulla personalità dell'indagato o dell'imputato rappresenta, nell'ambito dell'art. 274 cod. proc. pen., un presupposto indispensabile da valutare, per apprezzare la sussistenza della concretezza del pericolo.

A seguito di tale premessa interpretativa il collegio reputa corretta in diritto la soluzione accolta dai giudici dei due gradi antecedenti e congruamente motivate le loro conformi decisioni in punto di fatto. In diritto deve riconoscersi che l'estorsione rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

L'intermediazione illecita nei sequestri di persona a scopo d'estorsione ha come bene tutelato in modo primario l'amministrazione della giustizia; con esso, infatti, si mira ad impedire che "il prezzo della liberazione della vittima" possa essere "conseguito" dagli autori del delitto. Si desume dalla stessa formulazione della norma che l'interesse o valore preso in considerazione è quello di disincentivare la commissione dei sequestri, bloccando i patrimoni ed ostacolando le trattative volte alla consegna del denaro. Infatti, la disposizione richiama non soltanto in modo esplicito l'art. 379 cod. pen. ma espressamente menziona non il profitto ma il prezzo: qui è la differenza saliente con la fattispecie di cui all'art. 630, nella quale è indicato il profitto.

È chiaro che ogni previsione, diretta ad impedire passaggio di moneta, tutela indirettamente anche il patrimonio, che può anche non essere del sequestrato ma di un terzo: tale aspetto, però, è accessorio nella fattispecie tipica, poiché già sanzionato da altra precisa statuizione e non è, quindi, rilevante, ai fini del concetto di cui all'art. 274.

La questione va, poi, risolta in relazione al delitto di calunnia, che certamente appartiene alla medesima specie di quello di cui all'art. 1

della legge n. 83 del 1991, poiché il reato di cui all'art. 368 cod. pen. va annoverato tra quelli "contro l'amministrazione della giustizia".

Il pubblico ministero ricorrente asserisce l'esistenza della concretezza del pericolo e rileva la gravità dell'accaduto in ordine alla predisposizione della citata "nota scritta attestante l'apparente consenso dei magistrati inquirenti al pagamento del riscatto" - ascritto a G. al capo c) della rubrica come calunnia aggravata ed ipotizza un piano di "destabilizzazione" della Procura della Repubblica di Cagliari.

Da ciò desume la sussistenza del grave pericolo di reiterazione di un reato della stessa specie.

Sul tema, però, v'è una completa valutazione compiuta dai giudici del territorio, i quali, hanno esaminato funditus questa vicenda in ogni suo profilo e sono pervenuti alla conclusione non palesemente illogica che manca in concreto il pericolo richiesto dall'art. 274, essendo l'intera storia legata alla persona di L., che è deceduto. Anche qui il ricorrente chiede in sostanza alla corte di sostituire il proprio convincimento a quello dei magistrati di merito e di anticipare sotto il profilo cautelare possibili ulteriori approfondimenti da compiere nell'eventuale sede di cognizione: tale compito non rientra tra quelli legislativamente assegnati al giudice di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 10 aprile 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 APR. 2000

(\*) ndr: così nel testo

---

